



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

REGOLAMENTO PER LE DIFESE D'UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco:

- a) preso atto del riordino della disciplina della difesa di ufficio introdotto dal D.L.vo 30 gennaio 2015 n. 6;
- b) osservate le norme adottate dal Consiglio Nazionale Forense con il "*Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio*" approvato nella seduta del 22 Maggio 2015 e modificato in data 20 Marzo 2020;
- c) vista la previsione per cui le domande di inserimento nell'elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali di appartenenza per l'emissione del parere e successiva trasmissione al CNF;
- d) dato atto che il COA di Lecco predispone e gestisce le seguenti liste circondariali dei difensori di ufficio:
 - indagati/imputati maggiorenni liberi;
 - indagati/imputati maggiorenni arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti;
 - indagati/imputati minorenni liberi;
 - indagati/imputati minorenni arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti;
- e) ritenuto necessario disciplinare con proprio regolamento la determinazione dei criteri generali in tali materie;

nella riunione del 26 Novembre 2021 ha adottato il seguente:

REGOLAMENTO PER LE DIFESE D'UFFICIO

Art. 1. Assunzione della qualifica di difensore d'ufficio

1. I difensori d'ufficio degli indagati ed imputati maggiorenni sono, a norma di legge, individuati sulla base dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

2. Sono inseriti nell'elenco unico nazionale gli avvocati iscritti all'Ordine di Lecco che, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge, ne facciano richiesta al Consiglio Nazionale Forense e riportino parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.

Art. 2. Liste circondariali

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco predispone e gestisce le liste dei difensori d'ufficio degli indagati ed imputati maggiorenni in cui sono inseriti gli avvocati iscritti all'Albo ed all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal CNF.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco predispone e gestisce le liste dei difensori d'ufficio degli indagati ed imputati minorenni in cui sono inseriti gli avvocati iscritti all'Albo ed all'elenco distrettuale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 3. Commissione per la difesa d'ufficio

1. È costituita una Commissione permanente per la difesa d'ufficio composta da avvocati con comprovata esperienza penale indicati dal Consiglio dell'Ordine.
2. La Commissione rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.
3. La Commissione:
 - a) esamina le domande di inserimento e quelle di permanenza nell'elenco unico nazionale;
 - b) verifica l'idoneità della documentazione prodotta al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 *disp. att. c.p.p.*;
 - c) redige il parere da inviare al CNF, previa sottoposizione all'approvazione del Consiglio.
4. La Commissione esamina le domande dei difensori di ufficio di riduzione del numero di udienze cui occorre partecipare per ottenere la permanenza nell'elenco e le domande di sospensione dall'inserimento nelle liste circondariali.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

Art. 4. Domande di inserimento, di permanenza, di sospensione e di cancellazione

1. La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale deve essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco tramite piattaforma informatica unitamente alla dichiarazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 *disp. att.* c.p.p. e dal Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio.
2. La domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale, indirizzata al CNF, deve essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco tramite piattaforma informatica unitamente alla dichiarazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 *disp. att.* c.p.p. e dal Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno.
3. La domanda di sospensione per giustificato e comprovato motivo dall'inserimento nelle liste circondariali deve essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.
4. La domanda di cancellazione dall'elenco unico nazionale deve essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco. La cancellazione non fa venir meno l'obbligo per il difensore di ufficio di portare a termine gli incarichi precedentemente ricevuti.
5. La mancata presentazione della domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale entro il 31 Dicembre di ciascun anno determina la cancellazione d'ufficio dall'elenco unico nazionale e dalle liste gestite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.

Art. 5. Difensore d'ufficio del minore nei processi penali

1. Per l'iscrizione e la permanenza nelle liste distrettuali dei difensori d'ufficio degli imputati e condannati minorenni il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ha adottato ed applica le norme specificatamente previste dal Regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

2. Le domande d'iscrizione e di permanenza all'elenco delle difese d'ufficio davanti al Tribunale per i minorenni dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco nonchè all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 6. Doveri del difensore d'ufficio

1. Il difensore d'ufficio deve svolgere la propria attività con competenza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza; con l'unico scopo di garantire l'effettività del diritto di difesa, a prescindere dalle condizioni e qualità personali del proprio assistito, oltre che dal compenso professionale che possa derivare dall'attività prestata nella consapevolezza che l'istituto della difesa di ufficio è concreta realizzazione del ruolo sociale dell'Avvocatura.
2. L'avvocato, quando nominato difensore di ufficio:
 - a) ha l'obbligo di prestare patrocinio;
 - b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla;
 - c) qualora ricorra un giustificato motivo che impedisca lo svolgimento dell'ufficio l'incarico dovrà tempestivamente avanzare apposita istanza motivata all'Autorità giudiziaria procedente con cui chiede di essere sostituito dandone notizia al COA, che avrà facoltà di convocare il difensore per ogni approfondimento e chiarimento ritenuto necessario prima dell'adozione del provvedimento.
3. Il difensore deve, ove possibile, dare comunicazione all'assistito dell'incarico ricevuto, illustrando gli aspetti essenziali del procedimento, deve informarlo esplicitamente della facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 49 del Codice Deontologico) e deve informarlo che il difensore d'ufficio ha diritto di essere retribuito.
4. Il difensore d'ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia e deve pertanto immediatamente astenersi dal compiere ulteriore attività appena venuto a conoscenza dell'intervenuto incarico fiduciario.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

5. Il difensore d'ufficio deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri delle liste per gli indagati e gli imputati arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti.
6. Nel caso di intervenuta cancellazione dall'elenco nazionale, sia essa volontaria che d'ufficio, il difensore d'ufficio deve portare a compimento i mandati in precedenza ricevuti.

Art. 7. Impedimento e sostituzione e sospensione

1. Ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, il difensore d'ufficio deve incaricare della difesa un collega che abbia una adeguata preparazione professionale in campo penale.
2. In caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedimentali ad altre autorità giudiziarie rispetto a quella originariamente procedente il difensore d'ufficio inizialmente nominato può chiedere di essere sostituito ex art. 97 comma 5 c.p.p.
3. Il difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., che sia sostituito ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. perché assente all'incombente, può essere convocato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco cui dovrà esporre le ragioni della propria assenza nonché della mancata nomina di un sostituto processuale.
4. Gli iscritti che in caso di impedimento dovuto a gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza, interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero, cause di forza maggiore non siano in grado di comprovare la partecipazione alle udienze nella quantità prevista dal regolamento dovranno avanzare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco richiesta motivata e documentazione idonea a dimostrare l'impedimento al fine di ottenere la riduzione del numero delle udienze in misura proporzionale alla durata dell'impedimento.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

Art. 8. Normativa di riferimento

Quanto non previsto dal presente regolamento è disciplinato dalle vigenti norme di legge e dai regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 9. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.

*

Approvato dal COA di Lecco nella seduta del 26 Novembre 2021.